

LETTERA INFORMATIVA N.38/2023

Whistleblowing – Nuovi obblighi per le società



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.38/2023

Whistleblowing – Nuovi obblighi per le società

Il D.Lgs. 24/2023 ha introdotto nell'ordinamento italiano (sia per il **settore pubblico** che **privato**) la disciplina del c.d. **whistleblowing**, neologisma che evidenzia un nuovo aspetto di *compliance* aziendale¹.

La disciplina del *whistleblowing* è stata introdotta nel corso del 2012 nel solo sistema pubblico, per effetto dell'art.54-bis del D.Lgs. 165/2001 (*"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*), all'interno delle *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*), poi sostituito dalla Legge 179/2017 che ha riformato la medesima disciplina (*«Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»*)².

A **decorrere dal 14 luglio 2023**, l'art.23, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 24/2023 ha disposto l'abrogazione dell'art.54-bis, diventando l'unica norma di riferimento in materia (in attuazione della Direttiva UE 2019/1937) ed accomunando l'intera disciplina dei **canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti**, sia del settore pubblico che privato³:

¹ Il termine *"whistleblowing"* trova la sua etimologia nella locuzione *"to blow the whistle"* (vale a dire, *"soffiare nel fischiello"*); esso è definito come: *"Denuncia, di solito anonima, presentata dal dipendente di un'azienda alle autorità pubbliche, ai mezzi d'informazione, a gruppi di interesse pubblico, di attività non etiche o illecite commesse all'interno dell'azienda stessa"*.

² Il settore privato è interessato solo per i soggetti dotati di Modello di Organizzazione e di Gestione, di cui al D.Lgs. 231/2001 (si veda Lettera Informativa n.33/2023).

³ Le nuove disposizioni (riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, nonché concernenti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali) sono entrate **in vigore il 30 marzo 2023**, sebbene la loro efficacia sia stata differenziata in funzione della tipologia dei soggetti destinatari.

Decorrenza: 15 luglio 2023

Soggetti pubblici e privati

**N. medio dipendenti
pari o superiore a 250**

Decorrenza: 17 dicembre 2023

Soggetti privati

**N. medio dipendenti dell'ultimo anno
pari o superiore a 50
e non superiore a 250**

A partire dalle suindicate date, pertanto, le organizzazioni che superano i limiti dimensionali riportati sono obbligate ad adottare nuovi *standard* di protezione a favore dei dipendenti ed a dotarsi di un sistema di segnalazione interno, ovvero esterno.

Scopo della Direttiva UE è quello di rafforzare l'applicazione del diritto in specifici settori, istituendo una "sistema di segnalazione" e stabilendo norme volte a **prevenire comportamenti scorretti, migliorare l'applicazione delle leggi, tutelare le informazioni contenute nelle segnalazioni e garantire la protezione delle persone segnalanti ("informatori")** che:

- **segnalino o divulgino informazioni sulle violazioni acquisite**, nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato;
- il cui rapporto di lavoro **non è ancora iniziato**, nel caso in cui le informazioni riguardanti le violazioni siano state acquisite **durante il processo di selezione** o altre fasi delle trattative precontrattuali.

I settori in cui la Direttiva stabilisce **norme minime comuni** di protezione sono:

1. **appalti pubblici**;
2. servizi, prodotti e **mercati finanziari** e **prevenzione del riciclaggio** e del **finanziamento del terrorismo**;
3. **sicurezza** e conformità dei prodotti;
4. sicurezza dei **trasporti**;
5. tutela dell'**ambiente**;
6. radioprotezione e **sicurezza nucleare**;
7. **sicurezza degli alimenti** e dei mangimi e **salute e benessere degli animali**;
8. **salute pubblica**;
9. **protezione dei consumatori**;
10. **tutela della vita privata** e **protezione dei dati personali** e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
11. **interessi finanziari**;
12. concorrenza ed **aiuti di stato**;
13. norme in materia di **imposta sulle società**.

■ **Ambito soggettivo**

La stessa Direttiva definisce, inoltre, un preciso **ambito soggettivo di applicazione**; la normativa si applica, difatti, alle seguenti **categorie di "informatori"**:

- a. **dipendenti** (compresi quelli del settore pubblico);
- b. **lavoratori autonomi**;
- c. **azionisti** e **componenti di Consigli di Amministrazione, direzione o vigilanza** di società (compresi i membri senza incarichi esecutivi, i volontari, i tirocinanti retribuiti e non retribuiti);
- d. qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di **appaltatori, subappaltatori e fornitori**.

Nel **settore privato**, l'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 introduce importanti novità, in relazione a **diversi fattori**, quali:

- l'**oggetto della violazione** (vale a dire, il tipo di illecito segnalato);
- il **numero di lavoratori** impiegati nell'ultimo anno e la **dimensione** della società;
- l'applicabilità della disciplina di cui al **D.Lgs. 231/2001**;
- il **tipo di illecito** oggetto della segnalazione.

■ **Ambito oggettivo**

Le segnalazioni possono avvenire **oralmente** (tramite incontri diretti, linea telefonica, ovvero sistemi di messaggistica vocale), oltre che in **forma scritta o con modalità informatiche**, anche all'esterno dell'impresa quando sussistono alcune **condizioni**, per esempio:

- a. **non esiste l'obbligo di attivazione del canale di segnalazione interna**, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante;
- b. una precedente segnalazione interna è rimasta **senza alcun seguito**;
- c. in **presenza di motivi fondati**, da parte del segnalante;
- d. la **violazione oggetto di segnalazione** possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.

Come riferito, gli illeciti oggetto di segnalazione sono quelli relativi al diritto dell'Unione Europea, quali: **frode fiscale, riciclaggio** di denaro, reati relativi ad **appalti pubblici**, reati contro l'**ambiente**, la **salute** e la **protezione dei consumatori e dei dati**.

Ne discende che le aziende interessate dalla normativa devono tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- **protezione dei dati**: le informazioni personali devono essere trattati nel rispetto delle norme del *GDPR*;
- **responsabilità**: sarà necessario individuare un soggetto (interno, ovvero esterno) per la ricezione e gestione delle segnalazioni (ad esempio, *compliance officer, HR manager, legal counsel*);

- **tempistiche:** le segnalazioni ricevute devono essere confermate nel **termine di sette giorni** ed entro **tre mesi** è necessario fornire informativa al segnalante sullo stato dell'indagine;
- **obbligo di informazione:** le aziende sono tenute ad informare le competenti autorità in ordine al processo di segnalazione;
- **archiviazione dei dati:** le segnalazioni devono essere conservate in luogo sicuro;
- **eccezioni:** le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 250 possono utilizzare un **canale di segnalazione condiviso**, al fine di ottenere ed identificare le prove;
- **sanzioni:** le aziende che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni di irregolarità possono essere oggetto di sanzioni, individuate dal legislatore nazionale in base alla gravità dei comportamenti o delle omissioni.

■ Caratteristiche del canale di segnalazione

Le caratteristiche generali che dovranno possedere i canali di segnalazione sono le seguenti:

- **facilità di accesso**, ovvero **facilità di comprensione** (nella **lingua del segnalante**, nel caso dei gruppi di imprese multinazionali);
- esistenza di una procedura di **gestione della segnalazione**, che preveda un'**efficace tutela** delle persone interessate, dei soggetti destinatari della stessa e dei "verificatori";
- diffusione di **specifica attività formativa ed informativa** sull'utilizzo del canale e sulle eventuali sanzioni in caso di violazioni;
- **riservatezza e segretezza** delle segnalazioni e degli "informatori";
- **allineamento alla normativa** sulla *privacy*, *data protection* e *cyber-security*, in relazione al **trattamento dei dati personali**⁴.

⁴ Il canale di segnalazione è **attivato dall'Anac** (Autorità Nazionale Anticorruzione), che ha dichiarato **non adeguati** l'utilizzo di posta elettronica ordinaria e PEC quali strumenti da utilizzare per le segnalazioni, in quanto non in grado di garantire la riservatezza dei dati.

■ **Modalità di segnalazione**

La comunicazione potrà essere effettuata tramite la **piattaforma di whistleblowing** resa disponibile dall'Anac, al seguente indirizzo internet: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>.

La piattaforma, finalizzata all'acquisizione ed alla gestione delle **segnalazioni** e delle comunicazioni di **misure ritorsive**, consente la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione, nonché la gestione dell'istruttoria e l'eventuale inoltro ad altre Autorità competenti, garantendo la **riservatezza** sia dei dati trasmessi e ricevuti sia dei dati conservati dalla piattaforma⁵.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 26 ottobre 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

⁵ Accedendo all'apposita area della piattaforma, il segnalante può compilare la sezione "Identità" del modulo per sottoscrivere la segnalazione; i dati inseriti in questa sezione sono oggetto di oscuramento e non sono, quindi, accessibili ai componenti dell'ufficio che si occuperà dell'istruttoria, salvo esplicita autorizzazione all'accesso concessa dal custode previa motivata richiesta.

Al segnalante è concesso di accedere alla segnalazione trasmessa con la piattaforma fino a **5 anni successivi** alla data di chiusura del fascicolo da parte dell'Anac, tramite l'utilizzo di un codice identificativo univoco di 16 caratteri alfanumerici (c.d. "key code") fornito a seguito dell'inoltro della segnalazione.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

